

**Atto Senato n. 393, recante “Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”**

## **RELAZIONE TECNICA**

### **Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)**

La norma reca la mera indicazione della nuova denominazione di alcuni ministeri. Le modifiche proposte hanno, quindi, carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 1-bis (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230)**

**La norma modifica l'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, prevedendo che l'INPS comunichi mensilmente gli esiti del monitoraggio sugli oneri relativi al riconoscimento dell'assegno unico e universale per figli a carico anche al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre ai già previsti Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'economia e delle finanze. Alla predetta comunicazione si provvederà avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, come indicato all'articolo 14 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

### **Art. 2 (Ministero delle imprese e del made in Italy)**

La disposizione mira ad un riordino di alcune competenze del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata la natura ordinamentale delle modifiche proposte.

### **Art. 3 (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)**

La disposizione mira ad un riordino delle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prevedendo che la denominazione “*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*” venga modificata in “*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*” e che, di conseguenza, anche la denominazione del Ministro muti in “*Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*”. Con la modifica dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 300 del 1999, vengono attribuite al suddetto Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Art. 4 (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)**

La norma reca disposizioni concernenti il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, i **commi 1, 2 e 3**, apportando modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999, prevedono la ridenominazione del “*Ministero della transizione ecologica*” in “*Ministero*



dell'ambiente e della sicurezza energetica" e del "Ministro della transizione ecologica" in "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica".

**In particolare, al comma 2, lettera a), punto 2.3, è precisata la competenza del Ministero in materia di promozione delle fonti rinnovabili, esercitata allo stato dalla competente Direzione generale competitività ed efficienza energetica (CEE) del Dicastero.**

I commi 1, 2 e 3 hanno, pertanto, carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**I commi 3-bis e 3-ter prevedono l'incremento fino ad un massimo di 30 unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine, l'onere stimato, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, è pari ad euro 975.000 euro a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.**

**I costi sono stati quantificati sulla base della media di spesa del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prendendo a riferimento la stima operata per 20 unità previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 22 del 2021 (650.000 euro annui).**

**Ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, ai predetti Uffici di diretta collaborazione del Ministro è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, fino a 10 consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, nonché fino a 26 esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, nei limiti del contingente complessivo.**

#### **Art. 5 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

La disposizione in esame ripristina la precedente denominazione del Ministero in "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", prevenendo, altresì, che le denominazioni di "Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili" e di "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili", ovunque presenti nella legislazione vigente, siano sostituite, rispettivamente, dalle denominazioni di "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" e di "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". A tal riguardo, si precisa che, in considerazione delle modifiche introdotte, viene abrogato espressamente l'articolo 5 del decreto-legge n. 22 del 2021.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 6 (Ministero dell'istruzione e del merito)**

Il **comma 1** stabilisce che il "Ministero dell'istruzione" assume la denominazione di "Ministero dell'istruzione e del merito".

Il **comma 2** apporta modifiche agli articoli 49, 50, 51 e 51-ter del decreto legislativo n. 300 del 1999 al fine di adeguare le denominazioni ivi presenti alle nuove denominazioni.

Nello specifico:

- a) la lettera a) modifica la nomenclatura presente nel comma 1 e nella relativa rubrica;
- b) la lettera b) incide sull'articolo 50 inserendo, in particolare, riferimenti alle funzioni di valorizzazione e promozione del merito in relazione alle aree funzionali del Ministero;
- c) la lettera c) interviene sull'articolo 51 al fine di adeguare la norma all'assetto del Ministero attualmente vigente: l'articolo 51, infatti, prevede che il numero delle posizioni di livello dirigenziale



generale del Ministero sia pari a 25 e l'articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha istituito tre posizioni dirigenziali di livello generale per garantire la funzionalità degli uffici del Ministero, conseguentemente il numero di posizioni di livello dirigenziale generale è pari a 28. La disposizione in esame, pertanto, limitandosi ad un mero intervento formale, è neutra dal punto finanziario e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

d) le lettere d) ed e) adeguano la rubrica del Capo XI del Titolo IV e l'articolo 51-*ter* alle nuove denominazioni.

Il **comma 3** individua le conseguenze della sostituzione delle denominazioni “*Ministro dell’istruzione e del merito*” e “*Ministero dell’istruzione e del merito*”.

Le disposizioni, pertanto, hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***Il comma 3-bis, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale in ragione del processo di riorganizzazione di cui all’articolo 13 del presente decreto, apporta alcune modifiche all’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.***

***In particolare, al comma 6-*sexies*, primo periodo, del citato articolo 64, viene soppresso il riferimento all’emanazione del regolamento di riorganizzazione ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 al solo fine di non creare dubbi interpretativi rispetto alle modalità semplificate introdotte dall’articolo 13 del presente decreto-legge che troveranno applicazione fino al 30 giugno 2023. A far data dal 30 giugno 2023, si applicherà la normativa a quel momento vigente.***

***Analogamente, al terzo periodo della medesima disposizione, viene soppresso il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica. I regolamenti di riorganizzazione del Ministero, infatti, potranno essere adottati secondo le modalità previste dall’articolo 13 del presente decreto-legge o, successivamente al 30 giugno 2023, con regolamento ai sensi dell’articolo 17 comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.***

***Il comma 3-bis prevede altresì che, in ragione del predetto processo di riorganizzazione, è rideterminata la consistenza della dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione, con un incremento del limite di spesa di euro 480.000, a decorrere dal 1° gennaio 2023, al fine di assicurare i rimborsi delle spese di viaggio per i consiglieri e gli esperti, molti dei quali a titolo gratuito, in ragione del rilevante incremento dei costi di tali servizi, nonché di garantire la provvista economica necessaria a remunerare le indennità dei funzionari della diretta collaborazione e ad applicare compiutamente la disposizione di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2020, al fine di riconoscere il maggiore impegno professionale dei soggetti ivi indicati.***

***Il comma 3-ter prevede che, agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis, pari a euro 480.000 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede come segue:***

***a) per l’anno 2023 e a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Fondo “La Buona Scuola”, destinato al miglioramento e alla valorizzazione dell’istruzione scolastica);***

***b) per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all’articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito).***

#### **Art. 6-bis (Ministero della salute)**

***La norma in esame prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute che si articola su 4 dipartimenti, cui afferiscono complessivamente 12 uffici di livello dirigenziale generale -***



*comporta una modifica della dotazione organica del Ministero della salute resa ad invarianza di spesa.*

*In relazione a tale rideterminazione, si rappresenta quanto segue.*

*Attualmente, la dotazione organica della prima fascia del Ministero della salute prevede 15 posizioni articolate in un Segretario e 14 Direzioni, con un costo totale di euro 4.413.981,76 (tab. 1).*

**Tab. 1**

<b>SITUAZIONE ATTUALE</b>	<b>COSTO TOTALE</b>
<b>1 SEGRETARIATO</b>	<b>342.662,01</b>
<b>14 DIREZIONI</b>	<b>4.071.319,75</b>
	<b>4.413.981,76</b>

*La modifica dell'assetto organizzativo, con l'introduzione di una nuova posizione dirigenziale di livello generale e un'articolazione in 4 dipartimenti e 12 direzioni generali (per un totale di 16 posizioni di prima fascia), comporta un costo complessivo di 4.860.350,68 (tab. 2).*

**Tab. 2**

<b>SITUAZIONE FUTURA</b>	<b>COSTO TOTALE</b>
<b>4 DIPARTIMENTI</b>	<b>1.370.648,04</b>
<b>12 DIREZIONI</b>	<b>3.489.702,64</b>
	<b>4.860.350,68</b>

*Rispetto alla situazione attuale, dunque, il differenziale da finanziare è pari a euro 446.368,92.*

*La compensazione dell'onere derivante dall'istituzione del nuovo posto di dirigente di prima fascia avviene mediante la soppressione di posti di livello dirigenziale non generale finanziariamente equivalenti ed effettivamente vacanti, rispetto ai quali dunque sussistano le corrispondenti facoltà assunzionali.*

*Pertanto, in analogia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 39 del 2021, si sopprimono n. 4 posti di dirigente sanitario e un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Si precisa che le posizioni soppresse non riguardano funzioni di gestione e coordinamento tipiche degli uffici di seconda fascia, ma sono riferite a incarichi di natura professionale corrispondenti a quelli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e come tali non hanno impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute.*

*Il costo unitario medio dei dirigenti sanitari è di euro 119.290,49, calcolato sulla base delle quantificazioni utilizzate per l'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022.*

*In particolare, nel calcolo del costo dei dirigenti sanitari è stato considerato l'incremento retributivo del 3,78%, derivante dall'imminente rinnovo contrattuale 2019-2021, al netto dell'IVC, ed è stato aggiunto l'incremento di 0,50% dello stipendio tabellare in godimento a titolo di IVC per il CCNL 2022-2024. E' stata altresì considerata l'indennità di esclusività prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, parametrata all'importo previsto per coloro che hanno meno di 5 anni di anzianità, senza l'incremento previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge n. 178 del 2020. Per la posizione variabile e per il risultato sono stati considerati gli importi medi.*

*Pertanto, la soppressione di 4 posti di dirigente sanitario comporta un risparmio di euro 477.161,97, sufficienti per compensare il differenziale da finanziare.*

*Quanto ai profili strumentali e logistici, si provvederà nell'ambito della più generale riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*



**Art. 6-ter (Funzionamento dell'Ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227)**

**La norma prevede che a decorrere dall'anno 2023 alla copertura delle spese dell'ufficio del Vice Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente.**

**Art. 7 (Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)**

La norma prevede, al **comma 1**, la possibilità di conferire incarichi dirigenziali ex articolo 19, commi 6 e 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nell'ambito della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali individuata con DPCM ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 1999, fino al 31 dicembre 2026 (articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022).

La modifica proposta ha, quindi, carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al **comma 2**, si prevede che il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria Generale dello Stato, opera altresì a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove istituita (articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021), al netto delle attività di rendicontazione e controllo di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzate alla presentazione della domanda di pagamento semestrale alla Commissione europea di cui il medesimo Ministero risponde in sede di Consiglio dei Ministri economici e finanziari dell'Unione Europea.

La modifica proposta ha, quindi, carattere ordinamentale.

**Art. 8 (Disposizioni in materia di Autorità delegata)**

L'articolo 8 prevede che l'Autorità delegata dal Presidente del Consiglio dei ministri a svolgere le funzioni in materia di informazione per la sicurezza della Repubblica possa altresì svolgere le funzioni di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri.

La norma, pertanto, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 9 (Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo - CIMIM)**

È istituito il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane. Dall'istituzione del Comitato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non essendo previsti compensi o rimborsi spese. Le attività amministrative di supporto tecnico e organizzativo al Comitato saranno svolte dalle Amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dall'articolo 14 del presente decreto.

Pertanto, dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**Art. 10 (Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)**

L'istituzione, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, della struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività della struttura sono infatti svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del predetto Ministero disponibili a legislazione vigente, come indicato dall'articolo 14 del presente decreto.

*In particolare, al comma 1, lettera a), si prevede che l'avvio dell'istruttoria per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte sostitutivi del Ministero delle imprese e del made in Italy avvenga su istanza dell'impresa interessata o di ogni altro ente o pubblica amministrazione interessati, con la precisazione che il Ministero resta estraneo a ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti che rimangono imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde altresì in via esclusiva e con risorse proprie di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi. Alla lettera c) della medesima disposizione, è stato altresì stabilito che il potere sostitutivo della Presidenza del Consiglio dei ministri sia esercitato nei casi in cui il Ministero delle imprese e del made in Italy non intervenga per inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo.*

*La predetta disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Art. 10-bis (Titolarità del portale «Italia.it»)**

*La norma è volta a trasferire la titolarità del portale "Italia.it", dei diritti connessi al dominio e la relativa piattaforma tecnologica in capo al Ministero del turismo, al fine di assicurarne la strutturazione in modo programmatico ed il coordinamento delle politiche di promozione turistica da svolgersi attraverso il portale. La norma è inoltre funzionale ad assicurare, in coerenza con l'agenda digitale europea, il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 4.1 – "Tourism Digital Hub", finanziato tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all'interno della Missione 1 "Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo", Componente 3 "Turismo e cultura 4.0".*

*Invero, l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, istitutivo del Ministero del turismo, individua, quale funzione primaria dello stesso, "la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali".*

*Nello specifico, all'attività di promozione è deputata la Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, al cui interno è collocato l'Ufficio per l'Ecosistema digitale del turismo che, fra le sue competenze, "realizza, avvalendosi di ENIT ed in coordinamento con gli altri Uffici, prodotti e servizi turistici digitali integrati supportando le iniziative di sviluppo turistico e imprenditoriale del Paese".*

*È tale Ufficio che, in collaborazione con le altre strutture deputate all'attività di promozione, già oggi sviluppa e gestisce la nuova architettura tecnologica (ed i relativi contratti) su cui si appoggia il portale "Italia.it".*

*La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico alla finanza pubblica, in quanto già coperti nell'ambito della predetta misura del PNRR.*

*Infatti, il portale "Italia.it" è l'oggetto dell'attuale stanziamento di 114 milioni di euro previsto dal PNRR per il Programma Tourism Digital Hub – Investimento 4.1, Missione 1, Componente 3, di cui il Ministero del turismo è titolare, nonché unico soggetto attuatore.*

*In particolare, il portale "Italia.it" rientra nell'ambito del predetto progetto ed è, ad oggi, interamente gestito, sviluppato e impiegato da parte del Ministero del turismo che utilizza il dominio e ne cura la relativa piattaforma tecnologica.*

*La norma ha la finalità di far coincidere la titolarità giuridica del portale con quella che, ad oggi, è già la titolarità sostanziale dello stesso.*



*Si rappresenta infine che dalla norma non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per spese di personale e di funzionamento, in quanto la gestione del portale “Italia.it” è assicurata dal personale della Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica del Dicastero, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

**Art. 11 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE)**

La norma modifica l’organizzazione e l’assetto del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) al fine di coinvolgere il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sul settore produttivo della transizione ecologica e dell’attuale contesto di crisi energetica, e di integrare le materie contemplate dal Piano per la transizione ecologica, ridenominato “*Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica*”. A tal proposito, si precisa che, tra le materie le cui politiche debbono essere coordinate nell’ambito del Piano, vengono inserite anche quelle relative al sostegno e allo sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica, all’utilizzo delle fonti rinnovabili e dell’idrogeno e alla sicurezza energetica. La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*In particolare, al comma 1, lettera d), si prevede che le deliberazioni del CITE vengano pubblicate sul sito web istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, come indicato all’articolo 14 del presente decreto.*

**Art. 12 (Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)**

La norma attribuisce il coordinamento, l’indirizzo e la promozione delle politiche per il mare in capo al Presidente del Consiglio dei ministri e prevede l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.

Dall’istituzione del CIPOM non derivano maggiori oneri non essendo previsti compensi o rimborsi spese.

Le attività amministrative di supporto tecnico e organizzativo al Comitato saranno svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante il ricorso ad esperti nell’ambito del contingente di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero mediante la costituzione di una apposita struttura di missione ai sensi dell’articolo 7 del predetto d.lgs. n. 303/1999 a valere sulle risorse finanziarie del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, pertanto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come indicato dall’articolo 14 del presente decreto.

Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 12-bis (Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate)**

*La norma provvede a dare attuazione al principio di equi-ordinazione del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e di quelle ad ordinamento militare, disponendo la partecipazione anche dei Ministri dell’interno e della giustizia alle delegazioni di parte pubblica preposte alla stipula degli accordi sindacali relativi alle Forze di polizia ad ordinamento militare.*

*La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Invero, il Ministero dell’interno e quello della*



*giustizia già oggi sono chiamati a seguire le varie fasi della contrattazione, relativamente al rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Si tratta, pertanto, di una mera esplicitazione della componente di parte pubblica alla luce degli interventi normativi che dovranno essere adottati in attuazione della legge 28 aprile 2022, n. 46.*

**Art. 13 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)**

È prevista una procedura semplificata per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri. Quanto disposto dalla norma in esame ha carattere ordinamentale e, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 14, dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Articolo 13-bis (Soppressione della Commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze)**

*La norma, facendo seguito alla soppressione delle commissioni mediche di verifica operanti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, provvede alla conseguente soppressione anche della Commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Le relative funzioni sono trasferite all'INPS a decorrere dal 1° giugno 2023.*

*La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si provvederà al trasferimento all'INPS delle risorse presenti, a legislazione vigente, nel capitolo 1284/01 "Spese per il funzionamento del comitato per la verifica delle cause di servizio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.*

*Il comma 6 della disposizione in esame, intervenendo a modificare l'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di Commissioni mediche di verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, prevede i seguenti differimenti:*

*a) il differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° giugno 2023 della soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del MEF per l'accertamento e la valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità dei dipendenti pubblici e del conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS. Finalità di tale proroga è consentire un più efficace ed efficiente subentro da parte dell'INPS sia nelle attività medico-legali, sia in quelle di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica;*

*b) il differimento dal 1° gennaio 2023 al 1° giugno 2023 del subentro dell'INPS nello svolgimento degli adempimenti di cui al comma 3-ter dell'art. 45 citato, concernenti tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, all'articolo 16 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 56, comma 1, del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, all'articolo 13 della L. 8 agosto 1991, n. 274, e all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli enti locali. Sono fatti salvi i procedimenti in corso al 31 maggio 2023 o per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda;*

*c) il conseguente differimento dal 31 dicembre 2022 al 31 maggio 2023 del termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per l'adozione delle norme attuative, ivi comprese le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato. Di conseguenza, le somme allocate per le medesime finalità nello stato di previsione del MEF saranno trasferite all'INPS,*





*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a decorrere dal 1° giugno 2023 (anziché dall'anno 2023, come precedentemente indicato al comma 3-quater dell'art. 45).*

*La misura di proroga in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

**Art. 14 (Clausola di invarianza finanziaria)**

La norma stabilisce l'invarianza finanziaria del provvedimento, *con esclusione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter*, disponendo che all'attuazione del decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 15 (Entrata in vigore)**

La norma prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

12/12/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

*Biagio Mazzotta*



**Decreto legge n. 173 del 2022 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**

Articolo	Comma	descrizione	e/s		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
4	3 bis	Incremento di trenta unita di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per le attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili	s	c	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
4	3 bis	Incremento di trenta unita di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per le attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili- effetti riflessi	e	t/c				0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
4	3 ter	Riduzione tabella A MITE	s	c	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98	-0.98
6	3 bis	Modifica all'articolo 64, comma 6 sexies del DI 77/2021- rideterminazione della consistenza della dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione Ministero dell'istruzione - spesa personale	s	c	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
6	3 bis	Modifica all'articolo 64, comma 6 sexies del DI 77/2021- rideterminazione della consistenza della dotazione finanziaria degli uffici di diretta collaborazione Ministero dell'istruzione - spesa personale- effetti riflessi	e	t/c				0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
6	3 ter	Riduzione Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica"di cui all'articolo 1, comma 202 legge n. 107/2015	s	c	-0.48		-0.48	-0.48		-0.48	-0.48		-0.48
6	3 ter	Riduzione Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 23, comma 1 della legg n. 289/2002	s	c		-0.48			-0.48			-0.48	
		<b>totale entrate</b>	<b>e</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>
		<b>totale spese</b>	<b>s</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Saldo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>

